



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 125/16/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELEREGIONE S.R.L.  
FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TELEREGIONE MOLISE” DAL COMITATO  
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI MOLISE  
(CONTESTAZIONE PROT. N. 1943/16 DEL 19 FEBBRAIO 2016)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Molise sottoscritta in data 14 dicembre 2011 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la legge regionale n. 17/02, del 26 agosto 2002, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Molise;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Molise è stata contestata - cont. prot. n. 1943/16 del 19 febbraio 2016 - notificata in data 19 febbraio 2016 alla società Tele Regione Molise S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleregione Molise*”, “*le presunte violazioni, sopra riportate, al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 18 al giorno 22 novembre 2015; in particolare, il predetto Comitato regionale

per le comunicazioni ha accertato e contestato la trasmissione di “*comunicazione commerciale occulta*”, in quanto “*si è riscontrato durante alcune trasmissioni la promozione continua di società private attraverso fermo immagine e scorrimento in sovrimpressioni di riferimenti telefonici (seppur non a valor aggiunto) di informazioni su programmazione delle attività o la promozione di attività e prodotti attraverso vere e proprie telepromozioni occulte*”.

## **2. Deduzioni della società**

La società in esame, in sede di audizione convocata il giorno 7 marzo 2016, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue.

“*Il programma Paese Mio è una trasmissione di approfondimento culturale e presentazione del territorio della regione sia dal punto di vista storico-artistico e ambientale sia di promozione di prodotti tipici locali*”. Riguardo agli altri programmi televisivi contestati, denominati “*Safe Drive Motor Sport*”, “*Buona Agricoltura*” e “*Mondo Crociera*”, la parte sostiene che trattasi di programmi televisivi, ove “*il carattere informativo è preponderante rispetto all’aspetto promozionale*”, mentre i programmi televisivi denominati “*A casa di Giò Valeriani*”, “*Disturbiamo*” e “*Balla e canta con noi*” sono da classificare come “*programmi di intrattenimento trasmessi a titolo gratuito*”.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Molise, come da verbale datato 21 marzo 2016, ha ritenuto che “*le violazioni siano presenti anche se inserite in una presentazione ampia nell’ambito territoriale e delle sue tradizioni. In ragione della pronta collaborazione mostrata dall’emittente televisiva, dalla particolare tenuità dei fatti ed in ragione della circostanza che la maggior parte dei programmi sono stati realizzati da terzi e non siano autoprodotti il Comitato all’unanimità propone all’Agcom di voler irrogare il mero richiamo*”. Inoltre, il predetto Comitato regionale per le comunicazioni evidenzia che le infrazioni in ordine alla presunta trasmissione di “*pubblicità occulta*” contestata “*con nota prot. n. 1943/16 del 19 febbraio 2016...non appaiono sussistere in quanto le immagini visionate sono afferenti a degli eventi fieristici all’interno dei quali sono stati intervistati i presenti che hanno promosso la loro attività professionale*” e, pertanto, “*propone all’AGCOM di voler archiviare il suddetto procedimento*”.

Successivamente, con deliberazione n. 28 del 18 aprile 2016 integrata con la delibera n. 30 del 16 maggio 2016, “*relativamente alle presunte violazioni circa l’ipotesi di pubblicità occulta, il Comitato ritiene che le stesse sussistano con le motivazioni di cui al verbale del 1 marzo 2016 che si allega in uno alla presente e pertanto inia gli atti all’Autorità per il seguito di competenza, suggerendo qualora la violazione venga condivisa di irrogare il mero richiamo alla luce anche della condotta oltremodo collaborativa dimostrata dall’emittente televisiva e della particolare tenuità del fatto*”.

Il procedimento sanzionatorio in esame è suscettibile di archiviazione per improcedibilità.

Dall'esame della documentazione versata in atti e, in particolare, dalla visione della registrazione della programmazione televisiva contenuta in supporti in formato elettronico (dvd) forniti dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni si è riscontrata la mancata presenza in sovraimpressione, sullo schermo televisivo, della data e dell'orario di trasmissione della programmazione televisiva contestata, requisito formale imprescindibile ai fini della corretta utilizzabilità delle registrazioni stesse come materiale probatorio. Tale circostanza non consente, infatti, di qualificare in modo esatto, in punto di fatto e di diritto, la fattispecie contestata e, in particolare, di affermare con assoluta certezza che la programmazione televisiva registrata corrisponda, effettivamente, a quella descritta dalla contestazione sopra menzionata. Risulta, pertanto, necessaria la presenza nel corso della visione della programmazione televisiva registrata di un contatore che indichi l'orario e la data di messa in onda della programmazione televisiva stessa ai fini della esatta verifica della messa in onda della predetta programmazione televisiva anche in considerazione, nel caso di specie, dei numerosi episodi oggetto di contestazione (Cfr. delibera n. 206/12/CSP, del 2 agosto 2012).

RITENUTO, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Molise in considerazione della inadeguatezza formale della documentazione istruttoria *sub specie* di registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Molise nei confronti della società Teleregione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "*Teleregione Molise*" per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.  
Roma, 7 luglio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

